



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante: "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".**

Repertorio Atti n. 2/CU del 12 gennaio 2022

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 12 gennaio 2022;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTI i seguenti decreti legge:

- n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 35;
- n. 33 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- n. 105 del 23 luglio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
- n. 111 del 6 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
- n. 127 del 21 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre, n. 165;
- n. 139 dell'8 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- n. 172 del 26 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da CODID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";
- n. 221 del 24 dicembre 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTA la nota del 4 gennaio 2022, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante: "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

VISTA la nota n. DAR 230 del 5 gennaio 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e alle Autonomie locali il provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano e dell'emendamento relativo al nuovo comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come specificato nel documento allegato sub A);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante: "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi


Firmato digitalmente da  
SINISCALCHI ERMENEGILDA  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

Il Presidente  
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME



22/07/CU03/C7

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 229, RECANTE “MISURE  
URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 3) Odg Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- A. Articolo 2.** Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19.

Al secondo periodo del nuovo **comma 7-ter** dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, eliminare le parole “*o dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis*”.

**Razionale**

Il comma 7-ter, laddove prevede la fine dell’auto-sorveglianza con l’esito negativo di un test, non è coerente con il comma 7-bis, al punto che la stessa circolare attuativa del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021, con la quale sono state preciseate le modalità per l’auto-sorveglianza, non prevede l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la cessazione dell’auto-sorveglianza, che termina automaticamente al quinto giorno.

Questa proposta di emendamento, se accolta, consentirebbe di supportare le necessità di testing appropriate per l’attuale scenario epidemiologico, in cui i test devono essere orientati prioritariamente ai soggetti sintomatici.

- B. dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:**

**“Art. 5-bis. (*Clausola di salvaguardia*)**

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.

Roma, 12 gennaio 2022